

Il Tribunale di Roma con sentenza del 7 marzo 2008 riconosce ad un pubblico dipendente la qualifica di vice dirigente.

Trova così attuazione l'articolo 17 bis del DLGS 165/2001 che in base alla successiva legge 145/2002 (riordino della dirigenza statale) aveva istituito la vice dirigenza.

In sintesi, il Tribunale di Roma afferma che:

“Anche laddove la contrattazione collettiva non adempia alle prescrizioni dell'articolo 17 bis del DLGS 165/2001, che impone alla contrattazione stessa di disciplinare l'istituzione di una apposita separata area della vice dirigenza entro il decorrere del periodo contrattuale corrispondente al quadriennio normativo 2006 – 2009, come stabilito dall'articolo 7, comma 3 della legge 145/2002, i lavoratori in possesso dei requisiti necessari maturano il diritto all'acquisizione del corrispondente inquadramento professionale, che, di conseguenza può essere loro riconosciuto tramite sentenza dell'autorità giurisdizionale ordinaria.

Stabilisce l'articolo 17 bis del DLGS 165/2001:

“La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita separata area della vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di procedure concorsuali per l'accesso alla ex carriera direttiva anche speciale. I dirigenti possono delegare ai vice dirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, ove compatibile, al personale dipendente dalle altre amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, appartenente a posizioni equivalenti alle posizioni C2 e C3 del comparto Ministeri; l'equivalenza delle posizioni è definita con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Restano salve le competenze delle regioni e degli enti locali secondo quanto stabilito dall'articolo 27.”

Ciò significa che il personale laureato con almeno cinque anni di anzianità nelle posizioni C 2 o C3, nonché il personale non laureato che abbia ottenuto accesso all'allora carriera direttiva mediante concorso, possono richiedere in giudizio il riconoscimento della qualifica.

Naturalmente la decisione del giudice di Roma costituisce un precedente autorevole ed interessante, ma ciò non toglie che altri giudici possano decidere diversamente.

Nel corso del giudizio, la difesa dell'amministrazione pubblica aveva ritenuto che, la contrattazione collettiva decidendo di non dare attuazione alla norma di legge, aveva operato una deroga alla stessa, cosa ritenuta possibile stante la derogabilità del contratto a norme di legge in tema di pubblico impiego.

Il Tribunale di Roma affronta questo tema. Esso però perviene alla soluzione opposta, basandosi sulla sentenza 27,9.2005 n.18829 della Corte di Cassazione. Afferma la Cassazione che l'efficacia derogatoria riconosciuta al contratto collettivo rispetto alla legge, in base all'articolo 2 DLGS n.165/2001, presuppone che la legge della cui deroga si tratti non investa la parte collettiva del compito della propria attuazione.

Questo studio a suo tempo, aveva patrocinato alcune cause per il riconoscimento della qualifica di quadro ex lege 190/85 nell'ambito del pubblico impiego, chiedendo in pratica che l'articolo 2095 del codice civile che prevede la suddivisione dei dipendenti in operai, impiegati, quadri, dirigenti, trovasse applicazione anche nel pubblico impiego riformato.

La cassazione con sentenza del 5 luglio 2005 n14193, stabiliva l'infondatezza della domanda, in quanto la contrattazione collettiva aveva regolato diversamente la classificazione del personale.

La Corte aveva ritenuto la specialità della materia nel cui ambito la contrattazione collettiva poteva intervenire senza incontrare il limite delle norme concernenti il lavoro subordinato privato.

Concludeva la Corte affermando che Il diritto positivo offre solide basi per ritenere che sia stata decisamente assunta l'opzione di affidare all'autonomia collettiva un processo di ampia delegificazione della disciplina del rapporto di lavoro pubblico, riducendo al minimo gli spazi preclusi a causa del dominio delle disposizioni legali inderogabili, secondo un modello molto diverso da quello tradizionale nel settore privato in materia di rapporti tra fonti contrattuali e fonti legali.

Nel caso della vicedirigenza una simile motivazione troverebbe degli ostacoli, essendo stata la previsione di legge che prevede tale istituto emanata appositamente per l'impiego pubblico ed in maniera peraltro precisa e dettagliata.

Lo studio manifesta la propria disponibilità a sostenere cause di questo tipo previ accordi economici da assumersi in via preventiva.